



# Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Codice Fiscale : 00115070856

SETTORE 6° - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

## PATTO DI ACCREDITAMENTO

**Per lo svolgimento dei servizi di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione o assistenza specialistica in favore di alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di 2° grado della provincia di Caltanissetta da parte dei soggetti accreditati all'Albo provinciale.**

Il Libero Consorzio di Caltanissetta, nella persona del Responsabile del Settore Servizi Sociali,

Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

visti gli atti d'Ufficio,

## RICONOSCE ED ACCREDITA

per lo svolgimento dei servizi di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione o assistenza specialistica in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Caltanissetta" per il triennio scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.

la **Cooperativa Sociale** "\_\_\_\_\_" con sede legale a \_\_\_\_\_ in

\_\_\_\_\_ - P.IVA Cod.Fisc. \_\_\_\_\_ - iscritta all'Albo Regionale sezione Inabili

al n. \_\_\_\_\_ con D.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e alla CCIAA al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

con Rappresentante Legale nella persona del/la Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ -

Cod.Fisc. \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

che accetta di sottostare ai patti e condizioni di cui al seguente articolato redatto in conformità al Regolamento approvato con Deliberazione Commissariale in sostituzione del Consiglio Provinciale n. 22 del 17/05/2022.

## Art. 1 - Finalità del Patto

Il presente patto ha per oggetto e regola l'erogazione del servizio di **Assistenza all'autonomia e alla comunicazione** per come previsto dall' *art. 13 comma 3* della Legge 104/1992 e delle normative vigenti in materia, in favore degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di 2° grado della provincia di Caltanissetta, la cui competenza gestionale ricade nei compiti e obblighi del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta ai sensi della L.R.

15/2015 che di seguito sarà denominato Libero Consorzio;

Il servizio di cui al presente Patto sarà erogato ai soggetti aventi diritto attraverso il sistema dell'accreditamento con voucher, quale sistema ritenuto innovativo e funzionale alle esigenze dell'utenza, di Enti/Associazioni/Cooperative Sociali in possesso dei requisiti previsti dalle normative statali e regionali di cui all'art.5 del Regolamento parte integrante del presente patto e che qui si intende riportato in ogni sua parte.

- La sottoscrizione del Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Esso determina l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di cui al presente Regolamento tra cui le famiglie potranno effettuare la loro scelta, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, e la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora ne venga fatta richiesta dal Settore Servizi Sociali, il servizio per il quale è stato accreditato.
- Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Libero Consorzio di Caltanissetta di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente, senza, pertanto aver nulla a pretendere nei confronti del Libero Consorzio di Caltanissetta.
- L'attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nel numero di ore di cui ai successivi articoli, è subordinata alle effettive risorse finanziarie rese disponibili ai sensi della L.R. 5 dicembre 2016 n.24 art.6 e trasferite sul bilancio del Libero Consorzio di Caltanissetta. Pertanto, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate e articolate nel presente Regolamento, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione in attesa di rideterminazione della spesa da parte del competente Assessorato Regionale delegante la funzione al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta cui corre l'obbligo di attivarsi tempestivamente nella richiesta delle integrazioni necessarie.

## **Art. 2 - Oggetto e Caratteristiche del servizio**

Il servizio oggetto del presente patto, meglio descritto nei contenuti, modalità di svolgimento, e professionalità nel Regolamento, parte integrante del presente patto, è l'Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per come previsto dall' *art. 13 comma 3* della Legge n. 104/1992 e dalle normative vigenti in materia.

Il predetto servizio viene dettagliatamente descritto all'art. 6 del Regolamento, parte integrante del presente patto e che qui si intende riportato in ogni sua parte.

## **Art. 3 - Procedura di ammissione al Servizio**

Il servizio di assistenza l'Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione o specialistica viene erogato su richiesta dei Dirigenti Scolastici.

All'istanza, da parte dei Dirigenti Scolastici, dovrà essere allegata: la documentazione comprovante lo stato di disabilità grave ovvero dalla diagnosi funzionale rilasciata dai servizi specialistici dell'ASP da cui si evinca la necessità assistenziale e dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto, sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno. Tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente allegata alla richiesta dell'Istituto scolastico.

## **Art. 4 - Modalità di scelta ed erogazione dei servizi**

Sulla base della valutazione della documentazione prodotta dagli Istituti scolastici, la famiglia sarà chiamata, limitatamente all'assistenza specialistica ad individuare il soggetto erogatore delle prestazioni scelto tra i soggetti accreditati tramite l'apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Il Settore Servizi Sociali provvederà poi a consegnare mensilmente alla famiglia tramite la cooperativa sociale prescelta i *voucher* necessari, quantificati sulla base del numero di ore settimanali di assistenza assegnate e sull'effettivo numero di giorni di attività scolastica. La famiglia inoltre si obbligherà a comunicare tempestivamente al Settore Servizi Sociali ed al soggetto fornitore della

prestazione eventuali assenze dell'alunno.

A seguito dell'avvenuta erogazione del servizio la famiglia provvederà a sottoscrivere per conferma i voucher assegnati consegnandoli al soggetto erogatore delle prestazioni che, unitamente al foglio di presenza settimanale dell'assistente vidimato dalla Segreteria scolastica, provvederà a sua volta a consegnare entrambi i documenti al Settore Servizi Sociali che ne verificherà la regolarità ai fini del pagamento delle prestazioni.

La scelta del soggetto accreditato da parte della famiglia potrà essere revocata solo in presenza di validi e giustificati motivi, quali comprovate inadempienze dell'assistente o dal soggetto erogatore o in caso di rinuncia da parte della famiglia all'assistenza.

### **Art. 5 - Progetto migliorativo**

L'affidatario si impegna ad eseguire il progetto migliorativo presentato unitamente all'istanza di accreditamento ed attinente alle prestazioni aggiuntive e migliorative del servizio, rispetto a quelle già determinate ai sensi del Regolamento, senza alcun costo aggiuntivo per il Libero Consorzio.

Ne consegue che gli oneri economici per la realizzazione del progetto migliorativo saranno interamente a carico del soggetto accreditato.

Nel progetto migliorativo dovranno essere considerate anche azioni a garanzia del diritto all'istruzione alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (art.16 del D.Lgs.n.66/2017).

La mancata esecuzione, anche parziale, delle prestazioni aggiuntive costituirà inadempimento contrattuale.

### **Art. 6 - Figure professionali**

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente patto assicurerà l'impiego di personale in possesso dei requisiti e titoli professionali come specificati nel Regolamento.

Tutte le figure professionali impiegate nel servizio, in base alla tipologia di disabilità sofferta dal soggetto avente diritto, dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che qui vengono indicati:

- 1) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica
  - Laurea in Psicologia (Magistrale)
  - Scienze Pedagogiche (Magistrale)
  - Scienze della Formazione (Triennio - Educatore);
  - Laurea in Scienze dell'Educazione - Indirizzo educatore professionale extrascolastico;
  - Laurea in Psicologia, Pedagogia vecchio ordinamento;
  - Laurea breve in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

Unitamente al diploma di laurea è richiesta esperienza biennale in ambito educativo, in favore di soggetti disabili

Oppure diploma di Scuola Secondaria di II grado unitamente alla qualifica di Assistente all'autonomia e comunicazione conseguita attraverso il superamento di corsi professionali indetti ai sensi del Decreto n. 5630 del 19 luglio 2017 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e delle Formazione professionale;

Per gli alunni con disturbo dello spettro autistico gli operatori devono essere in possesso oltre ai titoli sopra elencati di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo- comportamentali (ABA, PECS, TEACCH).

- 2) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:

- Laurea (minimo triennale) in ambito psico-pedagogico oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado, in entrambi i casi unitamente a:

- profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017;
  - titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005;
- 3) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva:
- Laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:
  - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017.
  - diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);
  - attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";
  - attestato di "Educatore Tiflogico" e titoli equipollenti;
  - attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.R.I.FO.R).
  - attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per i non vedenti, rilasciato da Istituti o Enti specializzati o accreditati o Diplomi e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati contenenti nel rispettivo programma didattico l'insegnamento del metodo Braille;

Il personale di cui sopra assicurerà l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione secondo i piani d'intervento individualizzati redatti dalla scuola, nel rispetto delle necessità assistenziali dell'alunno e sottoscritti dalla famiglia. L'affidatario, all'atto della sottoscrizione del Patto, dovrà presentare al Settore Servizi Sociali del Libero Consorzio, l'elenco degli operatori da impiegare, i relativi titoli professionali posseduti ed i curriculum.

### **Art. 7 - Programmazione oraria**

Sulla base della documentazione acquisita dal Settore dei Servizi Sociali del Libero Consorzio e redatta la Determinazione Dirigenziale contenente le ore complessive di assistenza specialistica da erogarsi nonché le risorse finanziarie disponibili, il Soggetto accreditato ne concorderà la programmazione in collaborazione con la Dirigenza scolastica e la famiglia.

Nelle ore programmate sono comprese oltre alle ore di assistenza scolastica, anche, uscite didattiche e manifestazioni varie (da effettuarsi durante l'orario scolastico e non oltre il monte ore settimanale fatte salve le gite per le quali risulta imprevedibile la prestazione oraria straordinaria rispetto al monte ore settimanale), esami di fine anno e in generale tutti gli interventi previsti per l'assistenza specialistica dal presente Regolamento.

Dal numero delle ore settimanali assegnate scaturirà l'assegnazione dei voucher settimanali cui lo studente disabile avrà diritto.

La famiglia sarà chiamata, limitatamente all'assistenza specialistica ad individuare il soggetto erogatore delle prestazioni scelto tra i soggetti accreditati tramite l'apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Il Settore Servizi Sociali provvederà poi a consegnare alla famiglia tramite la cooperativa sociale prescelta i voucher necessari, quantificati sulla base del numero di ore settimanali di assistenza assegnate e sull'effettivo numero di giorni di attività scolastica.

A seguito dell'avvenuta erogazione del servizio la famiglia provvederà a sottoscrivere per conferma i voucher assegnati consegnandoli al soggetto erogatore delle prestazioni che, unitamente al foglio di presenza settimanale dell'assistente vidimato dal Dirigente Scolastico o suo delegato, provvederà a sua volta a consegnare entrambi i documenti al Settore Servizi Sociali che ne verificherà la regolarità

ai fini del pagamento delle prestazioni.

La scelta del soggetto accreditato da parte della famiglia potrà essere revocata solo in presenza di validi e giustificati motivi, quali comprovate inadempienze dell'assistente o dal soggetto erogatore o in caso di rinuncia da parte della famiglia all'assistenza.

### **Art. 8 - Obblighi del soggetto accreditato**

Con la stipula del presente patto il Soggetto accreditato accetta in ogni sua parte gli obblighi e le prescrizioni in esso previsti, ed altresì accetta in ogni sua parte il Regolamento del servizio.

In particolare garantisce che i servizi di cui al presente Accreditamento dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza, nel rispetto puntuale delle indicazioni di cui all'Avviso Pubblico e del Regolamento del servizio (entrambi parte integrante del presente patto) e dovrà essere effettuato nel rispetto delle esigenze preventivamente rappresentate dagli utenti, e dagli Uffici competenti del Libero Consorzio.

Ai sensi dell'art.8 del Regolamento, si obbliga e garantisce:

- Il pagamento mensile degli stipendi agli operatori impiegati;
- l'impiego di personale di buona condotta morale e civile che mantenga un contegno riguardoso e corretto sia nei riguardi degli utenti, sia del personale scolastico, garantendo altresì la più assoluta riservatezza, verso l'esterno, sugli utenti;
- il possesso dei titoli di studio e professionali richiesti al superiore art. 6 per il personale impiegato;
- la flessibilità dell'orario di ogni operatore che verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, secondo quanto previsto dal piano individuale e coerentemente con l'organizzazione scolastica di ogni plesso e in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del servizio;
- che il personale sia dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- la tempestiva sostituzione del personale in ferie, malattie, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, al fine di non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio.
- la sostituzione del personale assente con personale di pari qualifica senza alcun onere aggiuntivo a carico del Libero Consorzio. Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro due giorni al Settore Servizi Sociali del Libero Consorzio di Caltanissetta, anche tramite posta elettronica
- per un ottimale espletamento del servizio dovrà garantire a proprio carico, un coordinatore referente per i servizi oggetto dell'accreditamento
- su richiesta del Libero Consorzio, per motivi di comprovata gravità, l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, a causa di gravi inadempienze o di lamentele da parte degli utenti assistiti o dell'Autorità scolastiche.
- la copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio. Esso dovrà procedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi ed Infortunio.
- il rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente;
- al personale impiegato, anche in accordo con gli altri soggetti accreditati, percorsi formativi specifici relativi all'assistenza agli alunni disabili relativi agli interventi e prestazioni di cui al presente Regolamento per almeno 15 ore l'anno. La ditta dovrà dimostrare di effettuare tale formazione comunicando il programma di formazione, le date, la sede e gli orari per lo svolgimento di detta attività, nonché i fogli di presenza del personale attestante la partecipazione;

- ad assicurare tutte le prestazioni aggiuntive e/migliorative indicate nel progetto di qualità presentato con la istanza di accreditamento;

L'Ente Accreditato inoltre solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Libero Consorzio di Caltanissetta è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione del Libero Consorzio di Caltanissetta può procedere alla risoluzione del contratto e all'esclusione dell'accREDITAMENTO nei confronti degli operatori economici che non risultino in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.

### **Art. 9 – Servizio di assistenza in DAD**

Nei casi di sospensione delle attività didattiche in aula o di chiusura delle scuole, a seguito di misure o provvedimenti imposti dalle competenti autorità e qualora la scuola abbia avviato, anche per ulteriori motivazioni purché previste dalla legge, attività formativa a distanza, il Libero Consorzio potrà consentire che gli assistenti specializzati di cui al comma 2, dell'art.6 della L.R. 24 /2016, possano essere chiamati a partecipare insieme al corpo docente coinvolto nel PEI allo svolgimento delle suddette attività formative, per il numero di ore già autorizzate nel PEI.

Il servizio reso in modalità a distanza dovrà essere comprovato dai seguenti documenti:

- a) Attestazione di svolgimento di didattica a distanza rilasciata dall'Istituto scolastico corredata da apposita dichiarazione del docente di sostegno coinvolto nel PEI che illustri gli strumenti e le modalità utilizzati per garantire l'idoneo intervento ed il proficuo rapporto tra assistente ASACOM e alunno e attesti l'avvenuta attività da parte dell'operatore ASACOM;
- b) Dichiarazione resa dal soggetto, se maggiorenne, o dai genitori o dal tutore, se minorenni, con firma autenticata ai sensi di legge, attestante che l'operatore ASACOM ha svolto la propria attività con modalità a distanza con indicazione del numero di ore;
- c) Idonea relazione esplicativa della attività svolta rilasciata dall'operatore ASACOM con firma autenticata ai sensi di legge.

### **Art.10 - Servizio di assistenza domiciliare**

Qualora sussistano comprovati motivi che impediscano all'alunno disabile di potere autonomamente partecipare all'attività didattica a distanza attivata dalla scuola, si autorizza lo svolgimento del servizio ASACOM in modalità domiciliare.

Il ricorso a tale modalità di servizio, che riveste carattere di assoluta eccezionalità, dovrà essere richiesto dell'Istituzione scolastica e dalla famiglia dello studente disabile unitamente alla seguente documentazione :

- certificazione del medico di famiglia o pediatra che attesti la necessità di garantire la presenza dell'operatore ASACOM presso il domicilio dello studente, per potere partecipare all'attività didattica a distanza a causa del grave livello di disabilità;
- formale consenso espresso dagli esercenti la potestà genitoriale o tutoriale, nonché dall'operatore Asacom che dovrà recarsi nel domicilio dello studente e dal legale rappresentante della cooperativa, con la contestuale dichiarazione di impegno formale ad osservare

scrupolosamente le vigenti normative, le cautele imposte dalle competenti autorità ed i protocolli igienico sanitari adottati dalla istituzione scolastica;

Il servizio reso in modalità domiciliare in attività scolastica in DAD dovrà essere comprovato dai seguenti documenti:

- Attestazione di svolgimento di didattica a distanza svolta dallo studente disabile mediante intervento in presenza, presso il domicilio dello studente medesimo, dell'operatore ASACOM rilasciata dall'Istituto scolastico corredata da apposita dichiarazione del docente di sostegno coinvolto nel PEI che illustri gli strumenti, le modalità utilizzate e attesti l'avvenuta attività da parte dell'operatore ASACOM;
- Dichiarazione resa dal soggetto, se maggiorenne, o dai genitori o dal tutore, se minorenni, con firma autenticata ai sensi di legge, attestante che l'operatore ASACOM ha svolto la propria attività presso il domicilio dell'alunno per assicurare la didattica a distanza con indicazione del numero di ore;
- Idonea relazione esplicativa della attività svolta rilasciata dall'operatore ASACOM con firma autenticata ai sensi di legge;

Qualora sia stata attivata, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 66/2017, la procedura relativa all'istruzione domiciliare è altresì autorizzato il servizio Asacom in modalità domiciliare che dovrà essere richiesto dalla scuola e dalla famiglia dello studente disabile unitamente alla seguente documentazione :

- certificazione sanitaria relativa all'attivazione dell'istruzione domiciliare;
- formale consenso espresso dagli esercenti la potestà genitoriale o tutoriale, nonché dall'operatore Asacom che dovrà recarsi nel domicilio dello studente e dal legale rappresentante della cooperativa, con la contestuale dichiarazione di impegno formale ad osservare scrupolosamente le vigenti normative, le cautele imposte dalle competenti autorità ed i protocolli igienico sanitari adottati dalla istituzione scolastica;

Il servizio reso in contesto di istruzione domiciliare dovrà essere comprovato dai seguenti documenti:

- Attestazione di svolgimento di istruzione domiciliare svolta dallo studente disabile mediante intervento in presenza, presso il domicilio dello studente medesimo, dell'operatore ASACOM rilasciata dall'Istituto scolastico corredata da apposita dichiarazione del docente di sostegno coinvolto nel PEI che attesti l'avvenuta attività da parte dell'operatore ASACOM;
- Dichiarazione resa dal soggetto, se maggiorenne, o dai genitori o dal tutore, se minorenni, con firma autenticata ai sensi di legge, attestante che l'operatore ASACOM ha svolto la propria attività presso il domicilio dell'alunno per assicurare l'istruzione domiciliare con indicazione del numero di ore ;
- Idonea relazione esplicativa della attività svolta rilasciata dall'operatore ASACOM con firma autenticata ai sensi di legge;

Le richieste di attivazione del servizio nella modalità sopra descritte saranno valutate in base alla conformità dei requisiti ed esitate dagli uffici competenti del Settore Servizi Sociali di questo Libero Consorzio.

#### **Art. 11 - Valore dei voucher dei servizi**

Il valore orario unitario di un voucher, ai sensi di quanto previsto nelle linee guida regionali, è fissato in un costo orario non superiore ad € 21,00 incluso IVA 5% se dovuta, non definibile in frazioni di intervento inferiori ad un'ora e comprensivo di eventuali oneri di gestione.

Gli assistiti potranno beneficiare dei voucher settimanali di prestazioni assistenziali previste nel PEI a cura del GLO dell'Istituto per le giornate di frequenza scolastica e comunque fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria dell'Ente determinata dai trasferimenti finanziari del competente Assessorato Regionale ai fini della osservanza delle norme previste a garanzia dei diritti del disabile.

La tariffa di cui sopra è onnicomprensiva dei servizi di cui al presente comma senza che il soggetto gestore abbia a pretendere dall'Amministrazione del Libero Consorzio nuovi e maggiori compensi. Essa comprende i costi del personale, i costi di gestione ed i costi per la sicurezza.

## **Art. 12 - Corrispettivi**

I servizi erogati saranno pagati al soggetto sulla base del valore orario del voucher, per come quantificato per ogni tipologia di servizio. L'importo è onnicomprensivo per ora lavorata.

Il conteggio delle ore sarà effettuato per quelle effettivamente lavorate e rese in favore dell'alunno nel limite del monte ore massimo determinato nel piano d'intervento per ogni singolo soggetto assistito per il servizio di assistenza specialistica (max 18 ore settimanali). Tali limiti potranno subire variazioni in diminuzione sulla base dei trasferimenti finanziari regionali ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.24.

L'Amministrazione potrà autorizzare le ore richieste oltre il limite sopra indicato di 18 ore nei casi di particolare gravità, evidenziati nella diagnosi funzionale e segnalati dal Gruppo GLO dell'Istituto, con apposita specifica relazione evidenziata nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), aggiornati per l'anno scolastico di riferimento, per gli alunni la cui disabilità psichica o fisica possa compromettere lo sviluppo della persona o la frequenza scolastica, o ancor più la sicurezza o l'incolumità propria e di terzi nell'ambito scolastico.

Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle ore di prestazioni effettivamente rese così come rilevato dal riepilogo mensile del monte ore effettuato, allegato alla fattura del mese di riferimento.

Il Settore Servizi Sociali predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione, a seguito di acquisizione della fattura che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. riepilogo delle ore effettuate da ciascun operatore nel mese di riferimento;
2. elenco degli alunni fruitori del servizio, distinti per scuole di appartenenza con accanto a ciascuno indicato l'operatore assegnato. Tale elenco sarà vistato dai Dirigenti scolastici interessati o loro incaricati e sottoscritto dall'ente accreditato;
3. Il monte ore erogato all'alunno nel mese di riferimento e il nominativo dell'operatore assegnato;
4. relazione sulle attività svolte degli operatori in riferimento all'attività dello studente assegnato;
5. matrice dei voucher consegnati dalla famiglia debitamente firmati dal genitore che avrà sottoscritto il piano d'intervento.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del servizio di Assistenza all'autonomia e comunicazione, in caso di assenza dell'alunno, l'assistente si intenderà sospeso dal servizio solo a partire dal quarto giorno di assenza consecutiva e fino al rientro a scuola del soggetto disabile assistito. Le ore non rese dall'operatore, nei primi tre giorni di assenza dell'alunno, secondo la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente scolastico dovranno essere recuperate, entro l'anno scolastico, prioritariamente a beneficio diretto dell'alunno; qualora ciò non fosse possibile, ovvero, qualora il Dirigente Scolastico lo ritenesse necessario, per esigenze organizzative, le suddette ore potranno essere recuperate, anche in assenza dell'alunno, per lo svolgimento di attività descritte nelle linee guida regionali come ulteriori opzioni che vengono qui di seguito indicate:

- partecipazione alle attività della classe in cui l'alunno/a è inserito;
- partecipazione ad attività di laboratorio o a singoli progetti attivi nella scuola;
- funzioni di attività di programmazione, partecipazione al GLO;
- progettualità che si realizzano durante l'anno scolastico (Gite scolastiche, progetti alternanza scuola lavoro manifestazioni ed eventi fuori dall'ordinario orario scolastico).

Le ore non rese dall'operatore oltre il terzo giorno di assenza dell'alunno, potranno anch'esse essere recuperate nelle fasce orarie non calendarizzate, entro la conclusione dell'anno scolastico, e nulla verrà corrisposto per il servizio eventualmente non reso entro la fine dell'anno scolastico medesimo.



Qualora si verificasse una prolungata e forzata assenza dell'alunno disabile, il Dirigente Scolastico può chiedere all'operatore Asacom di garantire il proprio intervento anche a domicilio dell'alunno con modalità e orari da concordarsi.

Sarà cura della Cooperativa indicare nel prospetto riepilogativo mensile delle ore effettuate:

- le ore rese dall'operatore nei primi tre giorni di assenza dell'alunno poiché destinate dal Dirigente scolastico alle attività previste nelle linee guida come ulteriori opzioni, sopra indicate, ovvero le ore non rese dall'operatore nei primi tre giorni di assenza dell'alunno e destinate dal Dirigente Scolastico a recupero nei giorni successivi per attività di assistenza dell'alunno affidato, incrementando le ore di assistenza nelle fasce orarie calendarizzate o comunque per attività anche pomeridiane che prevedano la presenza dell'alunno;

Per entrambe le ipotesi descritte nel punto precedente, si dovrà allegare, apposita certificazione mensile, firmata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, attestante la regolare esecuzione delle ore effettuate dall'operatore secondo le diverse opzioni di modalità sopra descritte.

Tutte le ore retribuite all'operatore nei primi tre giorni di assenza dell'alunno e destinate dal Dirigente scolastico a recupero nei giorni successivi a beneficio diretto dell'alunno, e non effettivamente svolte entro il mese di Maggio, saranno decurtate dal saldo finale dei pagamenti.

I pagamenti a favore dell'ente accreditato saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità delle prestazioni e alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento della fattura. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati all'Ente tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione del servizio, qualsiasi onere espresso e non dal presente Regolamento inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

In caso di fatture irregolari e/o di contestazioni degli adempimenti contrattuali il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e fino a completamento della regolarizzazione ovvero della conclusione della procedura dell'eccezione dell'inadempimento. In tal caso l'Ente non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo al risarcimento dei danni, né ad altre pretese.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base del valore assegnato, per ogni singola tipologia di prestazione, ai relativi voucher, che l'Ente accreditato accetterà con la richiesta di iscrizione all'Albo speciale e con la sottoscrizione del patto di accreditamento.

### **Art. 13 - Tracciabilità**

Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Soggetto accreditato, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. n.15 del 20/11/2008 e dell'art.3 della L. n.136 del 33/08/2010, ha indicato il seguente conto corrente dedicato:

IBAN \_\_\_\_\_ specificando che la persona

delegata ad operare su di esso è \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Su detto conto il Libero Consorzio farà confluire le somme liquidate con riferimento al presente

Accreditamento.

#### **Art. 14 - Controlli e verifiche**

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente accordo, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi medesimi, è facoltà del Libero Consorzio di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti dagli organismi accreditati, alle prescrizioni contenute nel Regolamento, nell'Avviso e nel presente Patto di Accreditamento. Resta inoltre facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e attuare controlli a campione presso le scuole e le famiglie.

E' inoltre facoltà del Libero Consorzio ogni qualvolta si riterrà opportuno in base a particolari esigenze/problematiche inerenti il servizio, indire conferenze di servizio con tutti gli attori coinvolti nell'assistenza.

#### **Art. 15 – Durata e decadenza dall'Albo**

L'Accreditamento ha validità per tre anni scolastici a far data dall'anno di pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'accreditamento, ai sensi del presente regolamento.

Alla scadenza del triennio, il nuovo avviso per l'accreditamento dovrà essere pubblicato prima della conclusione dell'ultimo anno scolastico del triennio al fine di riattivare i servizi all'inizio del primo anno scolastico del triennio successivo.

Il Libero Consorzio Comunale si riserva comunque la facoltà, a tutela dell'utenza, di procedere in qualsiasi momento alla pubblicazione di avvisi di accreditamento di altri soggetti, ove dovessero verificarsi carenze nel servizio tali da pregiudicarne il regolare svolgimento.

Gli Enti, le Cooperative Sociali e o Associazioni che risulteranno iscritte all'Albo, per gli anni successivi al primo dovranno produrre una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti e degli indici di qualità, il cui modello sarà pubblicato presso il sito istituzionale di questo Libero Consorzio e dovrà essere presentato tramite PEC entro il 31 Maggio di ogni anno.

Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata:

- perdita di uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento
- interruzione, non giustificata, dell'attività superiore ai 15 giorni
- esito negativo delle verifiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dall'Ente;
- impiego di personale professionalmente non adeguato
- inadempienze degli obblighi previsti dal patto di accreditamento
- rinuncia dell'ente alla gestione dei servizi affidati

#### **Art.16 - Penalità**

Il Libero Consorzio di Caltanissetta, a tutela delle norme contenute nel presente Patto e nel Regolamento del Servizio, si riserva la facoltà di applicare penalità, che potranno variare da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda la gravità dell'inadempienza ed alla recidiva, fatto salvo l'obbligo della eliminazione delle carenze o inadempienze contestate, e comunque nei seguenti casi:

- nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Soggetto accreditato e da questo non giustificato, il servizio non sia espletato, anche per un solo giorno, o non sia conforme da quanto previsto dal presente Avviso;
- mancata effettuazione delle prestazioni previste nel Regolamento allegato;
- assegnazione al servizio di personale che non abbia i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio;
- in caso di non attuazione anche parziale del progetto migliorativo presentato;

- esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di qualità presentato in sede di accreditamento;
- si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente patto;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Regolamento e dal patto di accreditamento

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale l'affidatario avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa al soggetto accreditato, a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Libero Consorzio sarà costretto ad adottare di conseguenza.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del soggetto accreditato derivanti dal contratto. Nel caso di applicazione di tre penali, si procederà alla revoca dell'accredimento .

### **Art. 17 - Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del soggetto accreditato;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- difformità di realizzazione del progetto secondo quanto presentato ed accettato dal committente.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Libero Consorzio, con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Libero Consorzio intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del patto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

### **Art. 18 - Cessione del servizio**

E' fatto divieto al Soggetto accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente patto.

### **Art. 19 Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza**

Il soggetto accreditato deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi.

Il soggetto accreditato deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni.

#### **Art. 20- Rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, il Libero Consorzio di Caltanissetta è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il soggetto affidatario è Responsabile esterno del Trattamento dati personali e a tal fine designa un referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 21 - Registrazione patto**

Il presente accreditamento potrà essere registrato a cura e spese della parte che ne avrà interesse in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull'imposta di registro (DPR n.131/1986) .

#### **Art. 22 - Controversie**

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Caltanissetta.

#### **Art. 23 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Patto si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel Regolamento e nell'Avviso Pubblico che con la presentazione dell'istanza di Accreditamento si intendono accettati in ogni parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Caltanissetta, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali

Il Legale rappresentante dell'Ente accreditato

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)